

**CONVENZIONE**  
**PER L'ATTIVITA' DI PRATICANTATO DEI PRATICANTI AVVOCATI**

**LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO  
DI BARI**

in persona del Procuratore Generale Dott. Leonardo Leone de Castris

e

**IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI**  
in persona del suo **Presidente e legale rappresentante pro tempore**  
**Avv. Salvatore D'Aluiso**

premessò

- a) che la legge professionale (art. 29 Legge 247/2012) attribuisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla tenuta degli albi professionali e dei registri dei praticanti e di sovrintendere al corretto ed efficace esercizio del tirocinio;
- b) che l'art. 41 comma 6 lett. b) della citata legge 247/2012 consente che la pratica forense possa essere svolta per un periodo massimo di 12 mesi, presso un ufficio giudiziario;
- c) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto con diligenza e profitto;
- d) che già la legge istitutiva delle scuole di specializzazione per le professioni legali D.L. 17 novembre 1997, n. 398, art. 16) ha inteso provvedere alla formazione comune di magistrati e avvocati, attraverso un apprendimento non solo teorico ma integrato anche da esperienze pratiche;
- e) che la formazione comune di avvocati e magistrati può essere incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;
- f) che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 14-10-2004, ha "espresso in generale un apprezzamento per la collaborazione istituzionale sottesa alle richieste formative riconducibili a soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario" ed ha riconosciuto che "il miglioramento della formazione professionale della classe forense è fonte di potenziali positive ricadute sulla funzionalità complessiva dell'amministrazione della giustizia";
- g) che i positivi risultati che stanno emergendo da alcune esperienze, dalle quali si evincono ripercussioni in termini di risparmio di spesa e di maggiore efficienza sul lavoro del giudice, con diretta incidenza sull'arretrato, inducono un approccio di favore verso l'adozione dello strumento dei tirocini formativi presso gli uffici giudiziari e che, pertanto, i tirocini formativi devono ormai considerarsi strumenti organizzativi del lavoro del magistrato, costituendo essi indubbiamente una occasione di riflessione sui modelli "ufficio del giudice" o "ufficio del processo";
- h) che tale riflessione è stata condivisa anche dal Consiglio Superiore della Magistratura che, con sua risoluzione del 29-04-2014, ha avuto modo di esaminare le descrizioni delle modalità concrete di fruizione di tale strumento da parte degli uffici giudiziari nell'impiego dei tirocinanti in stretta relazione con il lavoro dei magistrati, condizione produttiva di cambiamenti di scelte organizzative e valutando i risultati positivi anche per lo sviluppo dei processi di digitalizzazione del processo e del lavoro degli uffici giudiziari;
- i) che l'art. 37, commi 4 e 5 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011 n. 11 prevede che "in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire

ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio Giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di Avvocato.

l) che in virtù di quanto innanzi, coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e a essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

m) che lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di Ricerca, del corso di specializzazione e per le professioni forensi o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato e, al termine del periodo di formazione, il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4.

n) che ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale la parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori".

o) che la nuova normativa sui tirocini formativi, dettando una prima disciplina in modo da consentire la stipula di nuove convenzioni da parte degli uffici giudiziari di ogni tipo;

p) che la nuova legge professionale forense all'art. 44 ha espressamente previsto l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari previa emanazione di apposito regolamento;

q) che il Ministero della Giustizia ha emanato il detto regolamento con decreto 17 marzo 2016 n. 58 con il quale ha disciplinato l'attività di praticantato dei praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari;

r) che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari hanno manifestato la loro disponibilità ad indirizzare ed accogliere i praticanti avvocati in un tirocinio di formazione presso gli uffici giudiziari, a valere quale parte integrante del praticantato previsto per legge.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

#### ART. 1

I praticanti avvocati iscritti nel registro tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Bari che abbiano già svolto sei mesi di pratica presso uno studio legale o presso l'Avvocatura dello Stato sono ammessi ad espletare il tirocinio, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, prestando la loro attività presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari. Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

#### ART. 2

Il praticante avvocato che intenda svolgere un tirocinio di formazione presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari deve farne domanda al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari, conformemente a quanto previsto nel modello di domanda allegato, predisposto sulla base del regolamento ministeriale.

#### ART. 3

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari decide sull'ammissibilità della domanda con un semplice giudizio conclusivo che valuta l'attitudine del richiedente e, quando non è possibile ammettere al tirocinio tutti i praticanti avvocati che hanno proposto domanda, precede alla selezione come previsto dall'art. 7 del DM 58/2016.

#### ART. 4



Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari di Bari o suo delegato affida ciascun praticante ammesso ad un magistrato dell'ufficio giudiziario che abbia espresso la propria disponibilità all'assegnazione, anche individuato fra i componenti onorari.

#### ART. 5

Per ciascun praticante Avvocato ammesso al tirocinio di formazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari o suo delegato predispone, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, un progetto formativo e di orientamento che prevede:  
l'indicazione dell'avvocato tutore designato dal Consiglio dell'Ordine, quale riferimento didattico-organizzativo e destinatario della relazione sul tirocinio da redigersi al termine del periodo previsto,  
l'indicazione del magistrato affidatario e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario.

In particolare i praticanti avvocati sono abilitati a svolgere le seguenti attività:

- studio delle problematiche inerenti casi affrontati con ricerche dottrinali e giurisprudenziali;
- studio degli atti propri del P.M.;
- redazione degli atti propri del P.M.;
- partecipazione alle udienze a fianco del P.M.;
- compimento di attività di segreteria utili ad apprendere le modalità di funzionamento della stessa.

L'Ufficio potrà consentire al praticante avvocato di accedere ai propri sistemi informatici per lo svolgimento dei compiti affidatigli del magistrato affidatario, senza attribuzione di credenziali autonome.

Al termine del tirocinio il praticante avvocato è tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta che verrà sottoscritta dal magistrato affidatario il quale attesterà la veridicità di quanto in essa contenuto. La relazione sarà redatta in forma sintetica con espressione del mero giudizio positivo/negativo in relazione ai parametri della capacità, laboriosità, diligenza ed impegno.

La relazione, con l'attestazione del magistrato, è trasmessa dall'ufficio giudiziario al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari presso il quale è iscritto il praticante avvocato.

#### ART. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il praticante avvocato è tenuto a:  
svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;  
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;  
rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

#### ART. 7

L'ammissione al tirocinio preclude al praticante avvocato l'esercizio di attività professionali presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato affidatario e ciò per tutta la durata del tirocinio.

I tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario e partecipano alle udienze, salvo diversa decisione del magistrato affidatario.

#### ART. 8

Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari per i motivi di cui all'art. 8 comma 11 del DM 58/2006 ovvero laddove il praticante avvocato abbia violato gli obblighi di riservatezza, diligenza o professionalità nello svolgimento dei compiti affidatigli dal magistrato affidatario ovvero laddove venga meno il rapporto fiduciario tra magistrato affidatario e praticante avvocato nell'ipotesi di violazione da parte del praticante avvocato delle norme deontologiche di cui al



Codice Deontologico Forense.

In tale ipotesi l'Ufficio Giudiziario ne dà pronta comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari presso cui risulta iscritto il praticante avvocato.

#### ART. 9

Il tirocinio di formazione e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della giustizia.

Tuttavia è fatto obbligo per il praticante avvocato di dotarsi di una assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal praticante avvocato fuori dall'Ufficio Giudiziario e comunque rientranti nel progetto formativo e di orientamento. In caso di sinistro il praticante avvocato si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalle condizioni di polizza e dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, all'Ufficio Giudiziario ed al Consiglio dell'Ordine di Bari presso cui risulta iscritto il praticante Avvocato

#### ART. 10

Nei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario durante il loro tirocinio, i praticanti non possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti o assumere qualsiasi incarico professionale.

#### ART. 11

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si intenderanno applicate le norme previste in tale detta materia dalla legge professionale forense 31 dicembre 2012 n. 247, dal Decreto Ministeriale 17 marzo 2016 n. 70 e del Decreto Ministeriale 17 marzo 2016 n. 58.

Il Signor Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari  
Dott. Leonardo Leone de Castris

21 MAR 2024

Il Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari

Avv. Salvatore D'Aluiso

